



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
Direzione Mercati Energia all'Ingresso e Sostenibilità
Ambientale - Ufficio Speciale Regolazione Euro-Unitaria
Piazza Cavour 5
20121 Milano*

Milano, 22 maggio 2017

<p>Osservazioni al DCO 277/2017/R/eel "Revisione del mercato dell'energia elettrica: valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi"</p>
--

Premessa

Riteniamo innanzitutto importante sottolineare come la stratificazione di interventi normativi legata alla riforma degli sbilanciamenti, che si sono come noto susseguiti dall'anno scorso con il DCO 316/16 e che sono ancora in atto, non consentono ancora di fatto ai vari operatori del mercato di operare in armonia con un quadro regolatorio stabile e definito. Considerato anche il valore della quota parte dell'*uplift* relativo agli sbilanciamenti dei mesi passati, che in alcuni casi ha persino raggiunto valori negativi, non ravviseremmo quindi la necessità di procedere a continue modifiche regolamentari, da applicarsi tra l'altro con tempistiche così stringenti da non consentire periodi di tempo sufficienti per un idoneo adeguamento per gli operatori di mercato alle novità introdotte al sistema.

Oltre a ciò, non possiamo inoltre che sottolineare come l'apporto di riforme sostanziali alla regolazione applicabile così come proposte dal Documento, come quella relativa al calcolo del segno macrozonale, comporti un inevitabile **impatto sui contratti già negoziati e sottoscritti con i rispettivi clienti** (cosa peraltro già ribadita anche nelle nostre precedenti risposte in tema di sbilanciamenti effettivi). Pertanto **conoscere nel dettaglio i dati su cui si baserebbe la proposta avanzata, nonché un lasso di tempo idoneo a permettere un adeguamento non repentino, è di fondamentale importanza anche per una corretta regolazione dei rapporti con i clienti in questione.**

In aggiunta a ciò – anche per le ragioni che andremo meglio ad individuare nel seguito - evidenziamo come **le proposte avanzate con il Documento in oggetto non risulterebbero purtroppo corredate da dettagli informativi e dati numerici sufficienti per un'analisi completa della proposta (linee considerate per la modellizzazione dell'algoritmo, dati storici -almeno due anni addietro- dei transiti considerati, ricalcolo del segno zonale con l'applicazione del**



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

nuovo modello), oltre che da un'effettiva valutazione degli impatti economici e operativi della stessa sul *business* degli operatori e sul mercato.

Infine riteniamo che alcuni ulteriori e fondamentali accorgimenti debbano essere presi affinché il sistema, gli operatori e più in generale il mercato possano essere pronti ad una tale revisione del sistema di calcolo del segno macrozonale, evitando effetti dirompenti che tale meccanismo potrebbe avere.

Osservazioni, criticità, spunti propositivi e risposte ai quesiti di cui al Documento di Consultazione

In primo luogo vogliamo ricordare come la **proposta iniziale di pubblicazione della stima del segno in D+1** (con riferimento al giorno lavorativo successivo alla consegna) **allontanerebbe l'armonizzazione del mercato dell'energia italiano con gli altri mercati europei**. Il Regolamento Europeo 543/2013 all'art. 17.2 dispone infatti che la pubblicazione dei prezzi debba avvenire "appena possibile", mentre la pubblicazione del volume totale di sbilanciamento debba avvenire "entro 30 minuti" dal periodo delle operazioni. Si ritiene in tal senso che il segno di sbilanciamento appartenga alla categoria dei "volumi" piuttosto che ai "prezzi", e che l'intervento debba quindi orientarsi in questa direzione.

Perciò la stima del segno dello sbilanciamento aggregato zonale basata sulle misure acquisite da Terna nell'esercizio in tempo reale del sistema elettrico, pubblicata in D+1, proposto in questa Consultazione e nelle Delibere precedenti, non sarebbe inizialmente in linea con le disposizioni europee e ancora lontana dagli altri esempi internazionali. Inoltre, nel rispetto della trasparenza dei dati e come già evidenziato nella nostra risposta al previo DCO 684/2016/R/eel, un ritardo nella diffusione delle informazioni sul segno di sbilanciamento comporterebbe delle notevoli asimmetrie informative, dovute alla presenza di grandi gruppi che possono disporre di un accesso facilitato e in tempo reale alle misure di distribuzione, ritrovandosi pertanto in una posizione di netto vantaggio nel conoscere l'andamento complessivo del sistema, contrariamente ad altri soggetti che invece riceverebbero tali dati in considerevole ritardo. Infine la pubblicazione in prossimità del tempo reale permetterebbe una gestione efficace del rischio economico, permettendo agli operatori di esprimere segnali di prezzo corretti e coerenti con lo stato del sistema.

In ogni caso siamo in generale favorevoli alla scelta della *proxy* proposita, ma riteniamo comunque che, anche per una risposta effettiva a tal proposito, sia necessario ricevere dati che diano la possibilità di valutarne gli effetti (si consideri tale posizione anche quale risposta al quesito Q.1 del documento).



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Per quanto atterrebbe poi a quanto indicato in premessa in merito alla carenza di dati messi a disposizione per una corretta e completa valutazione della proposta, evidenziamo che:

- come indicato nella sopra citata Delibera 800/2016/R/eel, Terna avrebbe dovuto pubblicare entro il 31 Marzo lo storico del segno zonale calcolato sulle misure effettive. Tali dati non sono mai stati messi a disposizione, mettendo in evidenza una forte carenza informativa per gli operatori, soprattutto in questa fase di valutazione della proposta avanzata dal DCO. Si coglie quindi l'occasione per chiedere una nuova data entro la quale fornire uno storico ed una nota metodologica dettagliata;
- con riguardo ai dati messi a disposizione dalla stessa AEEGSI, gli stessi risulterebbero del tutto lacunosi e carenti di alcuni dettagli fondamentali. Ci preme in tal senso sottolineare soprattutto la **completa assenza di uno storico di dati per la simulazione dell'algoritmo** - fondamentali per compiere approfondimenti e analisi. In particolare le analisi di *sensitivity* sul nuovo segno e sulle varie componenti sono necessarie per poterne valutare - come detto - gli impatti sul *business* degli operatori e, più in generale, sul mercato.

In merito a quanto precede riteniamo innanzitutto fondamentale la pubblicazione con riferimento a ciascuna macrozona e a ciascun periodo rilevante dal 2015 ad oggi delle 3 componenti necessarie per il calcolo del segno da parte di Terna, in particolare del termine "Scambi" (suddivisi tra scambi con l'estero e scambi interzonal), i quali non sono in alcun modo ricavabili dagli operatori in autonomia.

Questi stessi dati (e non solo il segno macrozonale e le quantità complessivamente sbilanciate) dovranno essere resi disponibili almeno in h+1, una volta implementata la nuova formula di calcolo del segno macrozonale. In tal senso in un'ottica di massima collaborazione, ed anche al fine di facilitare per gli operatori la fruizione di tali dati, richiederemmo che gli stessi siano messi a disposizione in formati standard (xml, xls o simile, ad esempio) e con modalità di agevole consultazione (database ftp oppure webservice che consentano la possibilità di estrazione massive). Ribadendo peraltro con ciò la necessità di avere tutti i dati richiesti con largo anticipo rispetto all'entrata in vigore del nuovo sistema.

In aggiunta a quanto sopra evidenziato, **sottolineiamo inoltre alcune criticità riscontrate in relazione all'algoritmo per il calcolo del prezzo.**

In particolare avremmo riscontrato che con tale algoritmo vi è il concreto ed effettivo rischio che, allocando i flussi alla macrozona corretta, i prezzi dei relativi MW rimangano contabilizzati nella zona sbagliata, generando dei segnali di prezzo erronei e possibilmente impattando sull'*uplift*.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

In tal senso riteniamo che l'algoritmo debba esser testato in parallelo all'esistente per un periodo sufficiente che consenta di escludere eventuali rischi.

Vi è quindi la concreta necessità di posticipare i tempi per l'implementazione della proposta di cui al presente DCO (come noto ad oggi prevista per luglio 2017). Un tale rinvio diventerebbe quindi di fondamentale importanza anche per permettere agli operatori, come detto, di adeguare il proprio business e i propri contratti già negoziati con i clienti finali ad un sistema ora del tutto diverso da quello precedente. Ricordiamo inoltre che la possibilità per gli operatori di mitigare il rischio economico connesso agli sbilanciamenti è legata anche agli strumenti di mercato forniti: le attuali tempistiche di chiusura dei mercati infragiornalieri limitano di fatto questa possibilità. In tal senso auspichiamo pertanto anche l'introduzione di un termine di chiusura del mercato intraday che sia il più prossimo possibile all'orario di *delivery*.

In conclusione ciò che auspichiamo è quindi che l'entrata in vigore della nuova regolamentazione sia rimandata al 1 gennaio 2018, prevedendo in particolare un periodo di "test" di almeno 6 mesi, così da dare effettivo e concreto riscontro alle novità introdotte (ed eventualmente affinarne le regole) e permettere agli operatori di adeguare i propri sistemi. Del resto, come già detto, una tempistica di questo tipo non avrebbe impatti di sorta sul sistema, dato il venir meno delle ragioni di urgenza più volte segnalate, come la diminuzione del valore dell'*uplift* relativo alla componente sbilanciamenti, come anche già specificato in premessa (si consideri tale posizione anche quale risposta al quesito Q.3 del DCO).

Sottolineiamo infine come l'entrata in vigore di questa nuova modalità di determinazione del segno nelle tempistiche da noi auspiccate e preceduta da un adeguato periodo di "test", essendo coerente rispetto alle attuali necessità del sistema, farebbe di fatto venir meno la rilevanza e l'esigenza di mantenere i limiti imposti agli sbilanciamenti con la previa Delibera 444/2016/R/eel (così come successivamente modificata con la Delibera 800/2016/R/eel), rendendoli non più necessari.

Restando comunque a piena disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed opportunità di confronto in tema, rinnoviamo tutti i nostri più cordiali saluti.

Paolo Ghislandi